



# COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. OR / 23 / 2020 DEL 20-03-2020**

Prot. n. 20200003124 del 20-03-2020

PROPOSTA N. OR - 24 - 2020 DEL 20-03-2020

OGGETTO:

TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONA VIRUS" – DIVIETO DI PASSEGGIO E SOSTA NEI LUOGHI PUBBLICI DI TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZANÈ. MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEI DPCM 8 - 9 MARZO 2020

### **Il Sindaco**

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO in particolare l'art. 1, comma 1 del succitato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure: "*a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020, avente per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020 che dispone ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che riguardano la sospensione delle attività economiche;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale, provinciale;

Considerato che anche all'interno del territorio del Comune di Zanè vi sono presenti casi di infezione da COVID-19;

Richiamata la propria ordinanza n. 20 del 12/03/2020 avente per oggetto "Misure urgenti di sorveglianza sanitaria- chiusura parchi, giardini e piastre da gioco";

CONSIDERATO che, che nonostante i numerosi inviti alla popolazione a rimanere in casa e a non circolare senza valido motivo (come descritto nei DCPM succitati) continuano a verificarsi assembramenti o presenze troppo numerose di persone nelle vie, negli spazi pubblici e aperti al pubblico;

RITENUTO, pertanto, contingibile, urgente e necessario ribadire e rafforzare le limitazioni agli spostamenti già disposte al fine di tutelare la salute pubblica, facendo espresso divieto di spostamenti non giustificati all'interno del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate dal passeggio pubblico e comunque su tutta la viabilità comunale e sugli spazi pubblici, fino a revoca del presente provvedimento;

RITENUTO altresì, per le motivazioni riportate nel DPCM 11/03/2020, di dover emettere apposito provvedimento, a scopo precauzionale e cautelativo, per la sospensione dell'accesso al cimitero comunale sito in Via Giuseppe Verdi a decorrere dalla data odierna e fino a revoca del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTO il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

## **ORDINA**

per i motivi contingibili ed urgenti espressi in narrativa e per evitare assembramenti non consentiti e tutelare la salute dei propri cittadini, con decorrenza immediata e fino a revoca del presente provvedimento:

**– il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. del 08 ed 11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie, su tutta la viabilità comunale, sulle piste ciclabili e sugli spazi pubblici in generale, dalla data odierna e fino a revoca del presente provvedimento;**

**– il divieto di accesso e la chiusura a scopo precauzionale e cautelativo del cimitero comunale di Via Giuseppe Verdi, dalla data odierna e fino a revoca del presente provvedimento, con l’obiettivo di evitare assembramenti non consentiti;**

Si specifica inoltre che è consentito, anche nei luoghi sopra elencati, il solo transito necessario per coloro che devono recarsi al lavoro, fare rientro a casa o assolvere ad una delle esigenze primarie come in premessa già individuate.

Si evidenzia la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID- 19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare a restare a casa, uscendo solo ove strettamente necessario.

### **DISPONE**

l’invio della presente ordinanza:

- al competente ufficio comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito del Comune;
- al Comando di Polizia Locale, al fine di verificare l’ottemperanza della stessa;
- al Comando Stazione Carabinieri di Thiene, al fine di verificare l’ottemperanza della stessa.

### **AVVERTE**

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo del Comune;
- che sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine in generale.

Zanè, 20-03-2020

Il Sindaco

BERTI ROBERTO

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)